

CASSETTE DI SICUREZZA E DEPOSITI CHIUSI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.

Sede legale: Via Università, 1 43121 Parma

Numero verde: 800 77 11 00 – dall'estero: 0039 0521 94 29 40

Indirizzo di posta elettronica: crprpc@cariparma.it

Fax: 02 89542750 – dall'estero: 0039 02 89542750

Sito Internet: www.cariparma.it

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.

SOGGETTO CHE EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali e uffici della banca)

cognome e nome / denominazione _____

sede _____

telefono _____ indirizzo di posta elettronica _____

iscritto all'Albo _____ al numero _____

operante in qualità di _____ della Società _____

CHE COSA SONO LE CASSETTE DI SICUREZZA ED I DEPOSITI CHIUSI

CARATTERISTICHE

Con il servizio "cassette di sicurezza" la Banca mette a disposizione del Cliente un contenitore (la c.d. "cassetta di sicurezza"), del quale la Banca garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o dispositivi di allarme, nel quale il Cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari. Il Cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la Banca e deve tenere informata la Banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza viene addebitato direttamente sul conto corrente. La cassetta è munita di una serratura che ne consente l'apertura e la chiusura esclusivamente attraverso l'utilizzo di due chiavi, in consegna rispettivamente alla Banca e al Cliente.

Con il servizio "depositi chiusi" la Banca riceve in deposito a custodia involucri sigillati (generalmente di dimensioni non compatibili con quelle standard delle cassette di sicurezza), il cui valore deve essere dichiarato dal depositante. La Banca custodisce gli oggetti depositati ove essa ritiene più opportuno.

RISCHI

Tra i principali rischi, va tenuto presente quanto segue:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio);
- la Banca risponde verso il Cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta/deposito chiuso, salvo il caso fortuito (art. 1839 cod. civ.).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

CASSETTE DI SICUREZZA LOCABILI PRESSO LE DIPENDENZE

	VOCE DI COSTO	VALORE
CONDIZIONI GENERALI	Canone annuo di locazione	€ 11,39 per decimetro cubo – min. € 55,00
	Spese accensione rapporto	€ 10,33
	Diritto annuo di cointestazione	€ 5,16 per ogni singolo cointestatario oltre il primo
	Diritto annuo di delega	€ 5,16 per ogni singolo delegato
	Imposta di bollo all'apertura del contratto	Recupero nella misura in vigore
	Valuta di addebito del canone, dei diritti e delle spese	Giorno di sottoscrizione/rinnovo
	Massimale assicurato	€ 50.000,00
SPESE	Spese sostituzione serratura a seguito dello smarrimento di una chiave	€ 160,00
	Spese forzatura e ripristino sportello con sostituzione della serratura a seguito dello smarrimento di entrambe le chiavi	€ 380,00
	Commissione per stampa e invio documento di sintesi	€ 0,85 per ogni documento
	Comunicazioni in via telematica	€ 0,00

CASSETTE DI SICUREZZA LOCABILI PRESSO L'ENTE FIERE DI PARMA

	VOCE DI COSTO	VALORE
CONDIZIONI GENERALI	Canone di locazione (percepito per il periodo di durata di ogni singola Fiera)	cassette dm ³ 37: € 179,82 (€ 4,86 al dm ³) cassette dm ³ 32: € 155,52 (€ 4,86 al dm ³) cassette dm ³ 24: € 129,60 (€ 5,40 al dm ³) cassette dm ³ 21: € 113,40 (€ 5,40 al dm ³) cassette dm ³ 12: € 62,64 (€ 5,22 al dm ³)
	Spese accensione rapporto	€ 0,00
	Diritto annuo di cointestazione	€ 0,00
	Diritto annuo di delega	€ 0,00

Per le restanti condizioni vale quanto indicato per le cassette di sicurezza locabili presso le Dipendenze

DEPOSITI CHIUSI

	VOCE DI COSTO	VALORE
CONDIZIONI GENERALI	Canone semestrale di locazione	€ 11,39 per decimetro cubo – min. € 55,00
	Spese accensione rapporto	€ 10,33
	Diritto annuo di cointestazione	€ 5,16 per ogni singolo cointestatario oltre il primo
	Diritto annuo di delega	€ 5,16 per ogni singolo delegato
	Imposta di bollo all'apertura del contratto	Recupero nella misura in vigore
	Valuta di addebito del canone, dei diritti e delle spese	Giorno di sottoscrizione/rinnovo
	Massimale assicurato	€ 50.000,00
SPESE	Commissione per stampa e invio documento di sintesi	€ 0,85 per ogni documento
	Comunicazioni in via telematica	€ 0,00

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
PRODOTTI ACCESSORI AI SERVIZI CASSETTE DI SICUREZZA E DEPOSITI CHIUSI (facoltativi)

	VOCE DI COSTO	VALORE
Copertura assicurativa integrativa (contro furto, rapina, incendio, esplosione, scoppio, azione di fulmine, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, eventi atmosferici).		
CONDIZIONI GENERALI	Valore massimo assicurabile	€ 155.200,00
	Costo annuo anticipato	€ 1,74 per ogni € 516,46 assicurati oltre il massimale compreso nel canone.

RECESSO E RECLAMI**RECESSO RELATIVO AL SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA**

Il contratto ha la durata di un anno e decorre dal primo giorno del mese in cui viene stipulato. L'utente può recedere in qualunque momento dal contratto. L'estinzione del rapporto potrà conseguire solo previa riconsegna della cassetta priva di contenuto, dei relativi esemplari della chiave in perfetto stato di funzionamento, nonché del documento contrassegnato dal numero che figura sulla cassetta e del pagamento degli eventuali canoni in sospeso. In mancanza di recesso, il contratto s'intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza.

In caso di estinzione del rapporto da parte dell'utente la chiusura avverrà entro 60 giorni dal pagamento del saldo dovuto alla Banca in considerazione del servizio prestato.

La Banca può recedere in qualunque momento dal contratto con comunicazione da inviarsi all'utente mediante lettera a.r., nella quale viene fissato il termine entro il quale deve essere riconsegnata la cassetta; in questo caso, è riconosciuto all'utente il diritto alla restituzione della parte del canone già pagato corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.

Se l'utente non si presenta entro il termine fissato a riconsegnare la cassetta, la Banca, previa intimazione all'utente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e decorsi sei mesi dalla data dell'intimazione stessa, può chiedere all'Autorità Giudiziaria competente l'autorizzazione ad aprire la cassetta.

L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le eventuali cautele disposte dall'Autorità Giudiziaria competente.

Gli oggetti rinvenuti sono conservati secondo le disposizioni date dall'Autorità Giudiziaria competente, o in mancanza, con le cautele dalla Banca ritenute opportune, previa deduzione di quella parte di essi di cui l'Autorità Giudiziaria competente abbia disposto la vendita per il soddisfacimento di quanto dovuto dall'utente per canoni e spese.

RECESSO RELATIVO AL SERVIZIO DEPOSITI CHIUSI

La Banca assume la semplice custodia della cosa depositata; essa risponde dell'integrità esteriore del deposito senza alcun riguardo al contenuto, anche se lo conoscesse, e alla sua buona conservazione, salvo il caso fortuito.

La Banca ha la facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno, per assicurare un adeguato livello di sicurezza, salvaguardando la fruibilità del servizio. Il trasferimento in locali differenti da quelli originariamente previsti per l'erogazione del servizio è giustificato dal trasferimento dei locali della Dipendenza della Banca in nuove unità immobiliari, nonché per migliorare la sicurezza e la fruibilità del servizio medesimo, dandone ai depositanti un idoneo preavviso.

Il depositante, tanto prima che dopo il trasferimento, al quale non può opporsi, può recedere dal contratto con dichiarazione scritta, nel qual caso avrà diritto alla restituzione del canone per il periodo di tempo non usufruito.

Ove il trasferimento di cui sopra sia reso urgente da fondate ragioni di necessità per salvaguardare il livello di sicurezza del servizio, il provvedimento stesso potrà essere adottato senza preavviso, dandone successiva comunicazione ai depositanti.

La Banca può recedere dal contratto in qualunque momento con preavviso di quindici giorni, da darsi mediante lettera raccomandata A.R.; in questo caso, verrà restituita al depositante la quota parte del canone da lui versato, relativa al periodo di tempo per il quale non usufruirà del servizio.

Il depositante può recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza spese e penalità. In quest'ultimo caso

In caso di estinzione del rapporto da parte del depositante la chiusura del rapporto avverrà entro 60 giorni o, se successiva, dal pagamento del saldo dovuto alla Banca in considerazione del servizio prestato.

RECESSO RELATIVO AL SERVIZIO ACCESSORIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER CASSETTE DI SICUREZZA E DEPOSITI CHIUSI

La compagnia assicuratrice e la Banca possono recedere dalla polizza, in ogni momento, indipendentemente dalla durata pattuita, a mezzo raccomandata postale rispettivamente con un preavviso di 30 giorni e con effetto immediato.

RECLAMI

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente potrà presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della medesima Banca, in Via Mazzini - Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121 Parma – indirizzo di posta elettronica: reclami@cariparma.it. La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario;
- Conciliatore Bancario, anche in assenza di preventivo reclamo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto, dopo aver esperito il procedimento di mediazione previsto per legge come condizione di procedibilità.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie-Clausola di mediazione

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra Banca e Cliente, in dipendenza del presente contratto ed in conformità dell'obbligo sancito all'art. 5 comma 1 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità per adire l'Autorità Giudiziaria, la Banca e il Cliente convengono, ai fini dell'art. 5 comma 5 del medesimo decreto, di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) ovvero, a scelta della parte promuovente, all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36), o all'Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127), o all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267), o agli Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia, ovvero ad ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro previo accordo con l'altra parte.

Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento istituito in attuazione dell'art 128 bis del TUB per le materie ivi regolate.

LEGENDA

Canone di locazione

E' il corrispettivo che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio; viene di norma addebitato sul conto corrente del cliente.

Diritto di cointestazione

E' il corrispettivo dovuto alla banca, commisurato per ogni persona cointestataria del servizio oltre il primo.

Diritto di delega

E' il corrispettivo dovuto alla banca, commisurato per ogni persona delegata dal titolare ad utilizzare il servizio.

Spese accensione rapporto

Onere iniziale a carico del cliente a fronte dell'attività della banca per l'apertura del servizio.

Spese forzatura cassetta e sostituzione serratura e chiavi

Onere a carico del cliente per attività e spese sostenute dalla banca nell'eventualità in cui la banca debba procedere all'apertura forzata della cassetta e alla sostituzione della serratura e delle chiavi (a seguito di smarrimento da parte del cliente).

Massimale assicurato

E' il valore massimo assicurato - compreso nel pagamento del canone - dei beni che vengono custoditi nella cassetta di sicurezza/deposito chiuso.